



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 297

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa della Consiglieria Ostanel

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 16 MAGGIO 2019 IN
MERITO ALLA PROMOZIONE DI FESTIVAL E RASSEGNE
CULTURALI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 4 settembre 2024.

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 16 MAGGIO 2019 IN MERITO ALLA PROMOZIONE DI FESTIVAL E RASSEGNE CULTURALI

R e l a z i o n e:

La legge regionale 16 maggio 2019, n. 17, rappresenta uno strumento fondamentale per la promozione delle attività culturali e dello spettacolo dal vivo nel Veneto, fornendo un supporto cruciale alle manifestazioni culturali che si svolgono sul territorio. Tuttavia, le nuove modalità di produzione e fruizione culturale, insieme alla necessità di promuovere lo sviluppo professionale degli operatori del settore, richiedono un aggiornamento della normativa. Il presente progetto di legge si propone di modificare e integrare la L.R. 17/2019 con l'introduzione dell'articolo 35-bis, per meglio rispondere alle esigenze delle comunità locali e dei giovani lavoratori nel settore culturale e dello spettacolo.

Questo progetto di legge riconosce l'importanza dei festival e delle rassegne culturali non solo come strumenti di promozione culturale, ma anche come opportunità per la professionalizzazione degli operatori della cultura, con particolare attenzione ai giovani under 35. I festival rappresentano una piattaforma di crescita professionale e coesione sociale, creando spazi di partecipazione e incontro per le comunità locali e offrendo occasioni di lavoro retribuito e di qualità agli operatori coinvolti. Le manifestazioni culturali, dunque, non solo favoriscono la diffusione e la visibilità della cultura, ma contribuiscono anche a creare opportunità di crescita economica e sociale nei territori in cui operano.

L'articolo 1 introduce l'articolo 35-bis nella legge regionale 16 maggio 2019, n. 17, dedicato alle azioni per la promozione e lo sviluppo di festival e rassegne culturali. Questo articolo riconosce i festival e le rassegne culturali come strumenti essenziali per la promozione culturale e la crescita sociale ed economica delle comunità locali, oltre che per la professionalizzazione degli operatori culturali. Viene specificato che i festival e le rassegne culturali, ai fini della normativa, si intendono come eventi periodici, in particolare nei settori musicale, teatrale e cinematografico, caratterizzati da una programmazione su più giornate. La Regione Veneto, attraverso la Giunta regionale, si impegna a definire linee di sviluppo strategico per questi eventi e a sostenere concretamente la loro realizzazione attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e le imprese culturali. La Giunta si impegna, inoltre, a promuovere la visibilità dei festival e a facilitare l'uso di spazi adeguati all'organizzazione degli eventi.

L'articolo individua anche i criteri di priorità per il finanziamento regionale. La Regione darà precedenza ai festival e alle rassegne che mirano alla professionalizzazione degli operatori della cultura, in particolare giovani under 35, e che offrono opportunità retribuite, anche attraverso progetti di servizio civile. Inoltre, saranno prioritari i festival che innovano l'offerta culturale nei territori in cui operano e che dimostrano la capacità di garantire una sostenibilità economica nel tempo, coinvolgendo partner pubblici e privati. Una particolare attenzione sarà data ai festival sperimentali e indipendenti che utilizzano strumenti innovativi di coinvolgimento della popolazione e che si

svolgono in teatri di prossimità, così come agli eventi che adottano pratiche di sostenibilità ambientale.

L'articolo 2 riguarda la norma finanziaria, stabilendo che agli oneri derivanti dall'applicazione della legge, quantificati in 300.000,00 euro per l'esercizio 2024, si farà fronte con le risorse già allocate nel bilancio regionale, riducendo di pari importo le risorse della Missione 20 "Fondi e accantonamenti". Per gli esercizi successivi, i fondi saranno stabiliti in base agli stanziamenti annuali autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio.

L'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 16 MAGGIO 2019 IN MERITO ALLA PROMOZIONE DI FESTIVAL E RASSEGNE CULTURALI

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 35 bis nella legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 "Legge per la Cultura"

Dopo l'articolo 35 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17, è inserito il seguente articolo:

"Art. 35 bis- Azioni per la promozione e lo sviluppo di Festival e Rassegne Culturali

1. La Regione Veneto riconosce nei festival e nelle rassegne culturali strumenti di promozione e di crescita culturale che contribuiscono allo sviluppo economico e sociale dei territori e delle comunità locali, oltre alla professionalizzazione degli operatori della cultura.

2. Ai fini di cui al comma 1 per festival e rassegne culturali s'intendono eventi periodici a carattere culturale, in particolare nei settori musicale, teatrale e cinematografico, che si caratterizzano per una programmazione di eventi su più giornate.

3. La Regione Veneto, al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1 e promuovere e sostenere la realizzazione di festival e rassegne culturali:

a) definisce le linee di sviluppo strategico dei festival e delle rassegne culturali nelle forme definiti dagli atti di cui agli articoli 7 e 8 e agisce nelle modalità di cui all'art. 9;

b) eroga contributi a fondo perduto specificatamente dedicati alla realizzazione di festival e rassegne culturali organizzati da associazioni e imprese culturali;

c) favorisce la promozione, diffusione e la visibilità dei festival e delle rassegne culturali, in particolare promuovendone le relazioni nazionali e internazionali;

d) facilita l'utilizzo di spazi e aree per l'organizzazione di rassegne e festival.

4. La Regione Veneto, nel sostenere festival e rassegne culturali darà priorità a:

a) festival e rassegne che mirano alla professionalizzazione degli operatori della cultura e dello spettacolo, e alla loro occupazione di qualità e che impiegano direttamente o offrono collaborazioni retribuite in particolare a giovani under 35, anche se partecipanti a progetti riferiti al servizio civile nelle sue differenti declinazioni;

b) festival e rassegne che sono rivolti a innovare l'offerta culturale nei territori in cui agiscono, che sono attivi da più di una edizione anche non continuativa e che mirano a raggiungere una sostenibilità economica nel tempo, anche attraverso la capacità di coinvolgere partner pubblici e privati;

c) festival e rassegne sperimentali e/o indipendenti e che utilizzano strumenti innovativi di coinvolgimento degli abitanti e/o coinvolgenti teatri di prossimità;

d) festival e rassegne che adottano particolari accorgimenti per la loro sostenibilità ambientale.

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono disposti nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato."

Art. 2 - Norma finanziaria

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata mediante riduzione di pari importo delle risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo I spese correnti del bilancio di previsione 2024-2026.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modificazioni.

Art. 3 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 35 bis nella legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 "Legge per la Cultura"	3
Art. 2 - Norma finanziaria.....	4
Art. 3 - Entrata in vigore.....	4